

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 82



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
22 marzo 2012

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 249/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 19/2011 per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione della targhetta regolamentare del costruttore per i veicoli a motore e i loro rimorchi ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 250/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima ⁽¹⁾** 3
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 251/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 5

III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 534/09/COL, del 16 dicembre 2009, che modifica per la settantottesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sulle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato** 7

Prezzo: 3 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 364/11/COL, del 23 novembre 2011, di chiudere il procedimento d'indagine formale riguardante l'esenzione del fondo islandese per il finanziamento degli alloggi <i>Íbúðalánasjóður</i> (HFF) dal pagamento del premio di garanzia di Stato (Islanda)	16
---	----

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 249/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 19/2011 per quanto riguarda i requisiti per l'omologazione della targhetta regolamentare del costruttore per i veicoli a motore e i loro rimorchi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 661/2009 è un regolamento particolare ai fini della procedura di omologazione prevista dalla direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione, dell'11 gennaio 2011, relativo ai requisiti dell'omologazione per la targhetta regolamentare del costruttore e per il numero di identificazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati ⁽³⁾ è una delle misure di attuazione per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 661/2009.
- (3) Il regolamento (UE) n. 19/2011 ha introdotto la possibilità per i costruttori di autoveicoli di utilizzare etichette

autoadesive per la realizzazione delle targhette regolamentari. Al fine di facilitare la realizzazione di tali etichette con il trattamento elettronico dei dati, nonché la loro stampa per via elettronica, è necessario adeguare le vigenti prescrizioni tecniche alle specificità di tali tecniche moderne.

- (4) Occorre perciò modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 19/2011.
- (5) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 19/2011 è così modificato:

1. il punto 2.2 è sostituito dal seguente:

«2.2. L'altezza dei caratteri del numero di identificazione del veicolo di cui al punto 2.1, lettera c), è di almeno 4 mm.»;

2. dopo il punto 2.2, è inserito il seguente punto 2.3:

«2.3. L'altezza dei caratteri delle informazioni di cui al punto 2.1, diverse dal numero di identificazione del veicolo, è di almeno 2 mm.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 8 del 12.1.2011, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 250/2012 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell'incidente alla centrale nucleare di Fukushima

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare, a tutela della salute pubblica, della salute degli animali e dell'ambiente, appropriate misure urgenti a livello dell'Unione per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.
- (2) Dopo l'incidente verificatosi alla centrale nucleare di Fukushima l'11 marzo 2011 la Commissione è stata informata che i livelli di radionuclidi in alcuni prodotti alimentari originari del Giappone superavano i livelli di azione negli alimenti applicabili in Giappone. Questa contaminazione può costituire una minaccia per la salute pubblica e degli animali nell'Unione e per questo è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 della Commissione dispone che le partite di prodotti contemplati da detto regolamento debbano essere accompagnate da una dichiarazione firmata da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente del Giappone che attesti, tra l'altro, il luogo di origine della partita e il luogo di provenienza. Il contenuto di tale dichiarazione varia ulteriormente a seconda che i prodotti siano o meno originari di o provenienti da una delle prefetture vicine alla centrale nucleare di Fukushima.
- (4) Le autorità giapponesi devono certificare, nel caso di partite di prodotti originari della prefettura di Fukushima e delle 10 prefetture vicine, che tali partite di prodotti non contengono livelli di radionuclidi cesio 134 e cesio 137 superiori ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II del

regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011. Le autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato nell'Unione devono effettuare inoltre controlli d'identità e fisici, comprese analisi di laboratorio sulla presenza di cesio 134 e di cesio 137, su almeno il 10 % di tali partite di prodotti.

- (5) Le autorità giapponesi devono certificare, nel caso di partite di prodotti provenienti dalla prefettura di Fukushima e dalle 10 prefetture vicine, che tali partite di prodotti non sono state esposte a radioattività durante il transito. In tali casi, così come nei casi in cui le partite di prodotti sono originarie di e sono provenienti da prefetture del Giappone diverse da quella di Fukushima e dalle 10 prefetture vicine, le autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato nell'Unione effettuano controlli d'identità e fisici, comprese analisi di laboratorio sulla presenza di cesio 134 e di cesio 137, su almeno il 20 % di tali partite di prodotti.
- (6) I risultati dei controlli, comprese le analisi di laboratorio, effettuati dalle autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato nell'Unione in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 indicano che le misure di controllo per gli alimenti per animali e i prodotti alimentari destinati all'esportazione nell'Unione sono applicate in modo corretto ed efficiente dalle autorità giapponesi. È pertanto opportuno ridurre la frequenza dei controlli effettuati su tali partite di prodotti dalle autorità competenti del posto d'ispezione frontaliero o del punto di entrata designato nell'Unione.
- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 si applica inoltre fino al 31 marzo 2012. Le autorità competenti giapponesi continuano a controllare la presenza di radioattività negli alimenti per animali e nei prodotti alimentari. I risultati di tali controlli mostrano che determinati alimenti per animali e prodotti alimentari nelle prefetture vicine alla centrale nucleare di Fukushima continuano a contenere livelli di radioattività superiori ai livelli di azione. È pertanto opportuno prorogare la data di applicazione delle misure stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011.
- (8) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 252 del 28.9.2011, pag. 10.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni di modifica

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 961/2011 è così modificato:

1) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) controlli di identità e fisici, comprese analisi di laboratorio, sulla presenza di cesio 134 e cesio 137 su almeno:

— il 5 % delle partite dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera d), e

— il 10 % delle partite dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c).»;

2) all'articolo 10, secondo comma, la data del «31 marzo 2012» è sostituita da quella del «31 ottobre 2012».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2012

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 251/2012 DELLA COMMISSIONE**del 21 marzo 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	188,6
	JO	64,0
	MA	47,9
	TN	68,9
	TR	96,0
	ZZ	93,1
0707 00 05	JO	107,2
	TR	165,2
	ZZ	136,2
0709 91 00	EG	76,0
	ZZ	76,0
0709 93 10	JO	225,1
	MA	55,1
	TR	127,5
	ZZ	135,9
0805 10 20	EG	52,6
	IL	79,2
	MA	52,2
	TN	80,1
	TR	70,0
	ZZ	66,8
0805 50 10	EG	43,8
	TR	52,6
	ZZ	48,2
0808 10 80	AR	89,5
	BR	83,2
	CA	125,0
	CL	84,7
	CN	108,7
	MK	31,8
	US	160,0
	UY	74,9
	ZA	119,9
	ZZ	97,5
0808 30 90	AR	85,1
	CL	123,8
	CN	63,0
	ZA	91,4
	ZZ	90,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 534/09/COL

del 16 dicembre 2009

che modifica per la settantottesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sulle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA ⁽¹⁾,

VISTO l'accordo sullo spazio economico europeo ⁽²⁾, in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia ⁽³⁾, in particolare l'articolo 24 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

CONSIDERANDO che, ai sensi dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità rende esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato,

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità formula comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l'Autorità lo consideri necessario,

RAMMENTANDO le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottate il 19 gennaio 1994 dall'Autorità ⁽⁴⁾,

CONSIDERANDO che il 16 giugno 2009 la Commissione europea ha adottato un codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato ⁽⁵⁾,

CONSIDERANDO che questa comunicazione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo,

CONSIDERANDO che si deve garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato,

CONSIDERANDO che, ai sensi del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» nella parte finale dell'allegato XV all'accordo SEE, l'Autorità, dopo aver consultato la Commissione europea, deve adottare gli atti corrispondenti a quelli della Commissione europea,

PREVIA consultazione della Commissione europea e degli Stati EFTA con lettere del 20 novembre 2009 (doc. n. 537430, n. 537439 e n. 537441),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La guida sugli aiuti di Stato è modificata con l'introduzione di un nuovo capitolo sulle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato. Il nuovo capitolo è contenuto nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Di seguito «Autorità».

⁽²⁾ Di seguito «accordo SEE».

⁽³⁾ Di seguito «accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte».

⁽⁴⁾ Guida all'applicazione e all'interpretazione degli articoli 61 e 62 dell'accordo SEE e dell'articolo 1 del protocollo 3 all'accordo che istituisce un'Autorità di vigilanza e una Corte di giustizia, adottata dall'Autorità il 19 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (di seguito «GU»), L 231 del 3.9.1994, pag. 1 e supplemento SEE n. 32 del 3.9.1994, pag. 1, modificata, di seguito «guida sugli aiuti di Stato». La versione aggiornata della guida sugli aiuti di Stato è pubblicata nel sito Internet dell'Autorità al seguente indirizzo: <http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/>

⁽⁵⁾ GU C 136 del 16.6.2009, pag. 13.

Articolo 2

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2009

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Per SANDERUD
Presidente

Kristján A. STEFÁNSSON
Membro del Collegio

ALLEGATO

ORIENTAMENTI SULLE MIGLIORI PRATICHE APPLICABILI NEI PROCEDIMENTI DI CONTROLLO DEGLI AIUTI DI STATO ⁽¹⁾**1. Campo di applicazione e finalità**

- 1) L'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») pubblica i presenti orientamenti onde rendere i procedimenti di controllo degli aiuti di Stato il più possibile utili ed efficienti per tutte le parti interessate.
- 2) Il presente capitolo degli orientamenti dell'Autorità si basa sull'esperienza acquisita nell'applicazione della parte II del protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («parte II del protocollo 3») ⁽²⁾. Lo scopo principale del presente capitolo è di fornire un orientamento sullo svolgimento quotidiano delle procedure relative agli aiuti di Stato, stimolando quindi una migliore cooperazione e comprensione reciproca tra l'Autorità, gli Stati EFTA e il mondo giuridico e imprenditoriale.
- 3) Affinché sia possibile un effettivo miglioramento delle procedure relative agli aiuti di Stato, sono necessari una disciplina comune e un impegno reciproco tanto da parte dell'Autorità quanto da parte degli Stati EFTA. L'Autorità si sforzerà di intensificare la collaborazione con gli Stati EFTA e le parti interessate e si adopererà per migliorare la conduzione delle proprie indagini e il suo processo decisionale interno, onde garantire maggiore trasparenza, prevedibilità ed efficienza delle procedure relative agli aiuti di Stato.
- 4) In linea con la moderna struttura degli aiuti di Stato, il presente capitolo rappresenta la parte finale di un pacchetto di semplificazione composto dagli orientamenti dell'Autorità relativi a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato ⁽³⁾ e dagli orientamenti dell'Autorità relativi all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali ⁽⁴⁾, che intendono contribuire a rendere le procedure più prevedibili e trasparenti.
- 5) La specificità dei singoli casi può tuttavia richiedere un adeguamento o una deviazione rispetto al presente capitolo ⁽⁵⁾.
- 6) Inoltre, nella misura in cui l'accordo SEE si applica a questi settori, la specificità dei settori della pesca e dell'acquacoltura e delle attività di produzione primaria, di lavorazione o di commercializzazione di prodotti agricoli può giustificare una deviazione rispetto al presente capitolo degli orientamenti.

2. Rapporto con il diritto SEE

- 7) Il presente capitolo non mira a presentare una rassegna completa o esaustiva delle misure legislative, interpretative e amministrative pertinenti che disciplinano il controllo degli aiuti di Stato. Esso va letto in correlazione e integrazione alle regole di base che regolamentano le procedure relative agli aiuti di Stato.
- 8) Il presente capitolo non crea né modifica pertanto nessuno dei diritti o degli obblighi che figurano nell'accordo SEE, protocollo 3, e nella decisione n. 195/04/COL del 14 luglio 2004 ⁽⁶⁾, modificata, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte EFTA e dei tribunali dell'Unione europea.
- 9) Il presente capitolo illustra le migliori pratiche quotidiane per favorire procedure più rapide, trasparenti e prevedibili in materia di aiuti di Stato in ogni fase dell'indagine relativa a un caso, notificato o meno, o a una denuncia.

⁽¹⁾ Il presente capitolo corrisponde al codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato della Commissione (GU C 136 del 16.6.2009, pag. 13).

⁽²⁾ La parte II del protocollo 3 rispecchia il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 75 del 15.3.2012, pag. 26 e supplemento SEE n. 14 del 15.3.2012, pag. 1 disponibili al seguente indirizzo: <http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/> Questi orientamenti corrispondono alla comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato (GU C 136 del 16.6.2009, pag. 3).

⁽⁴⁾ Non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale o nel supplemento SEE. Questi orientamenti corrispondono alla comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU C 85 del 9.4.2009, pag. 1).

⁽⁵⁾ Nel contesto della crisi bancaria del 2008, l'Autorità ha preso provvedimenti adeguati per garantire l'adozione rapida delle decisioni una volta avvenuta la notifica completa, se necessario entro meno di due settimane. Cfr. gli orientamenti dell'Autorità sull'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (non ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale o nel supplemento SEE), che corrispondono alla comunicazione della Commissione — L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale (GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8). Per quanto riguarda l'economia reale, cfr. il quadro di riferimento temporaneo dell'Autorità per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale o nel supplemento SEE), che corrisponde alla comunicazione della Commissione — Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (GU C 83 del 7.4.2009, pag. 1).

⁽⁶⁾ La decisione n. 195/04/COL (GU L 139 del 25.5.2006, pag. 37, supplemento SEE n. 26 del 25.5.2006, pag. 1) corrisponde al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1), recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999.

3. Contatti pre-notificazione

- 10) L'esperienza acquisita dall'Autorità dimostra il valore aggiunto dei contatti che avvengono nel periodo che precede la notifica, anche in casi apparentemente ordinari. I contatti nella fase di pre-notificazione danno all'Autorità e allo Stato EFTA notificante la possibilità di discutere aspetti giuridici ed economici di un progetto proposto in modo informale e in via riservata prima della notifica, migliorando in questo modo la qualità e la completezza delle notifiche stesse. In questo contesto, lo Stato EFTA e l'Autorità possono anche elaborare insieme proposte costruttive per risolvere gli aspetti problematici di una misura prevista. Questa fase prepara pertanto le condizioni per un trattamento più rapido delle notifiche, una volta presentate formalmente all'Autorità. Pre-notificazioni riuscite dovrebbero consentire effettivamente all'Autorità di adottare decisioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, della parte II del protocollo 3 entro due mesi dalla data di notifica ⁽¹⁾.
- 11) Sono caldamente raccomandati i contatti nella fase di pre-notificazione per i casi che presentano novità particolari o caratteristiche specifiche che giustifichino discussioni preliminari informali con l'Autorità. Verranno tuttavia forniti orientamenti informali ogniqualvolta uno Stato EFTA ne farà richiesta.

3.1. Contenuto

- 12) La fase di pre-notificazione offre la possibilità di discutere e fornire orientamenti allo Stato EFTA interessato in merito alla portata delle informazioni da presentare nel modulo di notificazione, onde garantirne la completezza al momento della notifica. Una fase di pre-notificazione fruttuosa permetterà inoltre di discutere, in un'atmosfera aperta e costruttiva, qualsiasi questione sostanziale sollevata da una misura prevista. Questo è particolarmente importante per i progetti che non hanno potuto essere accettati nella forma nella quale sono stati presentati e che dovrebbero dunque essere ritirati o modificati in modo significativo. Ciò può comportare anche un'analisi della disponibilità di altre basi giuridiche o l'individuazione di precedenti pertinenti. Una fase di pre-notificazione riuscita consentirà inoltre all'Autorità e allo Stato EFTA di compiere un attento esame delle principali riserve sotto il profilo della concorrenza, di effettuare un'analisi economica e, ove del caso, di richiedere una consulenza esterna necessaria per dimostrare la compatibilità di un progetto previsto con l'accordo SEE. Pertanto, nella fase di pre-notificazione, lo Stato EFTA notificante può anche invitare l'Autorità a dispensarlo dall'obbligo di fornire determinate informazioni previste nel modulo di notificazione ma non necessarie per l'esame nelle circostanze specifiche del caso. Infine, la fase di pre-notificazione è decisiva per determinare se un caso possa, prima facie, essere esaminato secondo la procedura semplificata ⁽²⁾.

3.2. Portata e tempi

- 13) Onde consentire una fase di pre-notificazione costruttiva ed efficace, lo Stato EFTA interessato riterrà utile fornire all'Autorità le informazioni necessarie per la valutazione di un progetto previsto di aiuto di Stato, sulla base di un modulo di progetto di notificazione. Per facilitare un esame rapido del caso, si privilegeranno in linea di principio i messaggi e-mail o le teleconferenze, anziché le riunioni. Entro due settimane dal ricevimento del modulo di progetto di notificazione, l'Autorità stabilirà un contatto pre-notificazione.
- 14) In linea di massima, i contatti pre-notificazione non dovrebbero durare più di 2 mesi e dovrebbero essere seguiti da una notificazione completa. Qualora i contatti pre-notificazione non portino i risultati sperati, l'Autorità può dichiarare chiusa la fase di pre-notificazione. Tuttavia, poiché i tempi e le modalità dei contatti pre-notificazione dipendono dalla complessità dei singoli casi, in alcune circostanze tali contatti possono eccezionalmente durare vari mesi. L'Autorità raccomanda dunque che, in casi particolarmente complessi (ad esempio aiuti al salvataggio, aiuti di ricerca e sviluppo di notevole entità, aiuti individuali di considerevoli dimensioni o regimi di aiuto particolarmente ampi o complessi), gli Stati EFTA avviino contatti pre-notificazione quanto prima possibile, onde permettere discussioni approfondite.
- 15) In base all'esperienza dell'Autorità, è molto utile far partecipare anche il beneficiario dell'aiuto ai contatti pre-notificazione, in particolare nei casi con importanti implicazioni tecniche, finanziarie e relative al progetto specifico. L'Autorità raccomanda pertanto che i beneficiari di aiuti individuali siano coinvolti nei contatti pre-notificazione.
- 16) Tranne che in casi particolarmente nuovi o complessi, l'Autorità si adopererà per fornire allo Stato EFTA interessato una valutazione preliminare informale del progetto alla fine della fase di pre-notificazione. Tale valutazione non vincolante non rappresenterà una posizione ufficiale dell'Autorità, ma costituirà solo un orientamento informale sulla completezza del progetto di notifica e sulla compatibilità a un primo esame del progetto previsto con il funzionamento dell'accordo SEE. In casi particolarmente complessi, l'Autorità può anche fornire orientamenti scritti, su richiesta dello Stato EFTA, circa le informazioni ancora da trasmettere.
- 17) I contatti pre-notificazione hanno luogo nella massima riservatezza. Le discussioni hanno luogo su base volontaria e non pregiudicano il trattamento e l'indagine sul caso dopo la notifica formale.

⁽¹⁾ Questo termine non può essere rispettato qualora l'Autorità debba inviare varie richieste di informazioni a causa dell'incompletezza delle notifiche.

⁽²⁾ Cfr. gli orientamenti relativi a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato.

- 18) Onde migliorare la qualità delle notifiche, l'Autorità si adopererà inoltre per soddisfare le richieste di corsi di formazione da parte degli Stati EFTA. L'Autorità manterrà altresì regolari contatti con gli Stati EFTA per discutere ulteriori miglioramenti delle procedure relative agli aiuti di Stato, in particolare per quanto riguarda la portata e il contenuto dei moduli di notificazione applicabili.

4. Pianificazione concordata

- 19) Nei casi particolarmente nuovi, tecnicamente complessi o comunque delicati, o da esaminare con estrema urgenza, l'Autorità proporrà allo Stato EFTA notificante una pianificazione concordata, in modo da aumentare la trasparenza e la prevedibilità della probabile durata di un'indagine in materia di aiuti di Stato.

4.1. Contenuto

- 20) La pianificazione concordata è una forma di cooperazione strutturata tra lo Stato EFTA e l'Autorità, basata su una pianificazione e un'intesa comune circa lo svolgimento probabile dell'indagine e la tempistica prevista.
- 21) In questo contesto, l'Autorità e lo Stato EFTA notificante potrebbero, in particolare, concordare i seguenti elementi:
- l'attribuzione del carattere prioritario al trattamento del caso in questione, in cambio dell'accettazione formale, da parte dello Stato EFTA, della sospensione dell'esame⁽¹⁾ relativo ad altri casi notificati provenienti dal medesimo Stato EFTA, ove questo fosse necessario per motivi di pianificazione o di disponibilità di risorse,
 - le informazioni che devono essere fornite dallo Stato EFTA e/o dal beneficiario interessati, compresi studi, consulenze esterne o raccolta unilaterale di informazioni da parte dell'Autorità, e
 - la forma e la durata probabili della valutazione del caso da parte dell'Autorità, una volta avvenuta la notifica.
- 22) In cambio della disponibilità dello Stato EFTA a fornire tutte le informazioni necessarie in modo tempestivo e secondo quanto convenuto nella pianificazione concordata, l'Autorità si adopererà per rispettare la tempistica concordata per le ulteriori indagini sul caso, a meno che le informazioni fornite dallo Stato EFTA o dalle parti interessate non sollevino questioni inattese.

4.2. Portata e tempi

- 23) La pianificazione concordata sarà riservata, in linea di principio, ai casi che sono talmente nuovi, tecnicamente complessi o altrimenti delicati che risulta impossibile, alla fine della fase di pre-notificazione, una chiara valutazione preliminare del caso da parte dell'Autorità. In tali casi, la pianificazione concordata avrà luogo alla fine della fase di pre-notificazione e sarà seguita dalla notificazione formale.
- 24) L'Autorità e lo Stato EFTA interessato possono tuttavia, su richiesta di quest'ultimo, anche convenire di procedere a una pianificazione concordata dell'ulteriore trattamento del caso all'inizio del procedimento di indagine formale.

5. Esame preliminare delle misure notificate

5.1. Richieste di informazioni

- 25) Onde snellire l'iter delle indagini, l'Autorità farà in modo di raggruppare le richieste di informazioni durante la fase di esame preliminare del caso. In linea di principio, quindi, vi sarà un'unica richiesta onnicomprensiva di informazioni, che verrà di norma inviata entro 4-6 settimane dalla data di notifica. Se non altrimenti stabilito nella pianificazione concordata, la pre-notificazione dovrebbe consentire agli Stati EFTA di presentare una notifica completa, riducendo quindi la necessità di presentare informazioni supplementari. L'Autorità può tuttavia porre ulteriori domande, in particolare su punti sollevati dalle risposte degli Stati EFTA, sebbene ciò non significhi necessariamente che l'Autorità incontra gravi difficoltà nella valutazione del caso.
- 26) Qualora lo Stato EFTA non riuscisse a fornire le informazioni richieste entro il termine stabilito, verrà applicato di norma, dopo un sollecito, l'articolo 5, paragrafo 3, della parte II del protocollo 3 e lo Stato EFTA verrà informato che si considera la notifica ritirata. Verrà inoltre avviato di norma un procedimento di indagine formale ogniqualvolta saranno soddisfatte le condizioni necessarie e, in generale, dopo un massimo di due richieste.

5.2. Sospensione concordata dell'esame preliminare

- 27) In determinate circostanze, l'iter dell'esame preliminare può essere sospeso, se uno Stato EFTA lo richiede per modificare il proprio progetto adeguandolo alle norme sugli aiuti di Stato o se esiste un comune accordo. La sospensione può essere concessa soltanto per un periodo concordato in anticipo. Qualora lo Stato EFTA interessato

⁽¹⁾ Cfr. l'articolo 4, paragrafo 5, della parte II del protocollo 3.

non riuscisse a presentare un progetto completo e a prima vista compatibile alla fine del periodo di sospensione, l'Autorità riprenderà ad applicare la procedura dal punto in cui è stata sospesa. Lo Stato EFTA interessato verrà di norma informato che la notifica è considerata ritirata oppure, in caso di seri dubbi, si darà avvio senza indugio al procedimento di indagine formale.

5.3. *Contatti in merito allo stato di avanzamento*

- 28) Su loro richiesta, gli Stati EFTA notificanti verranno informati sullo stato di avanzamento di un esame preliminare in corso. Si esortano gli Stati EFTA a coinvolgere in questi contatti i beneficiari di aiuti individuali.

6. **Il procedimento di indagine formale**

- 29) Vista la complessità generale dei casi soggetti a indagine formale, l'Autorità si impegna a migliorare la trasparenza, la prevedibilità e l'efficacia di questa fase come massima priorità, onde contribuire a un processo decisionale significativo in linea con le esigenze di una moderna attività imprenditoriale. L'Autorità snellerà pertanto la conduzione di indagini formali attraverso l'utilizzo efficiente di tutti i mezzi procedurali a sua disposizione in applicazione della parte II del protocollo 3.

6.1. *Pubblicazione della decisione e della sintesi*

- 30) Qualora lo Stato EFTA interessato non richieda la soppressione di informazioni riservate, l'Autorità si adopererà per pubblicare la propria decisione di avvio del procedimento di indagine formale, sintesi comprese, entro due mesi dalla data d'adozione della decisione.
- 31) In caso di controversie relative a questioni di riservatezza, l'Autorità applicherà i principi contenuti nei suoi orientamenti relativi al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato ⁽¹⁾ e si adopererà al meglio per effettuare la pubblicazione della decisione nel più breve tempo possibile dall'adozione. Lo stesso si applicherà alla pubblicazione di tutte le decisioni definitive.
- 32) Onde migliorare la trasparenza della procedura, lo Stato EFTA, il beneficiario e le altre parti interessate, in particolare i potenziali denunzianti, verranno informati di tutti i ritardi determinati da controversie relative a questioni di riservatezza.

6.2. *Osservazioni presentate dalle parti interessate*

- 33) Conformemente all'articolo 6 della parte II del protocollo 3, le parti interessate presentano osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale. Detto termine non viene di regola prorogato e l'Autorità non accetterà quindi di norma informazioni presentate in ritardo dalle parti interessate, compreso il beneficiario dell'aiuto ⁽²⁾. Possono essere concesse proroghe soltanto in casi eccezionali debitamente giustificati, quale la fornitura di informazioni fattuali particolarmente voluminose, o a seguito di un contatto tra l'Autorità e i terzi interessati.
- 34) Onde migliorare la base fattuale dell'indagine su casi particolarmente complessi, l'Autorità può inviare una copia della decisione di avviare il procedimento di indagine formale a determinate parti interessate, comprese le associazioni di categoria o imprenditoriali, invitando a presentare osservazioni su aspetti specifici del caso ⁽³⁾. La collaborazione delle parti interessate in questo contesto è meramente volontaria; qualora tuttavia decidano di inviare osservazioni, è nel loro interesse farlo rapidamente affinché l'Autorità possa tenerne conto. Pertanto, l'Autorità inviterà le parti interessate a rispondere entro un mese dalla data in cui è inviata copia della decisione. L'Autorità non concederà alcuna proroga per l'invio di osservazioni. Onde tutelare la parità di trattamento tra i terzi, l'Autorità invierà lo stesso invito a presentare osservazioni al beneficiario dell'aiuto. Per tutelare il diritto alla difesa dello Stato EFTA, l'Autorità gli trasmetterà una versione non riservata delle eventuali osservazioni ricevute dalle parti interessate e lo inviterà a rispondere entro un mese.
- 35) Onde garantire la trasmissione di tutte le osservazioni delle parti interessate allo Stato EFTA interessato nel modo più rapido possibile, gli Stati EFTA, per quanto possibile, saranno invitati ad accettare la trasmissione di dette osservazioni nella lingua originale. Su richiesta dello Stato EFTA, l'Autorità fornisce una traduzione, il che può incidere sulla rapidità delle procedure.
- 36) Gli Stati EFTA verranno inoltre informati in caso non pervenga alcuna osservazione delle parti interessate.

⁽¹⁾ Adottati con decisione del collegio n. 15/04/COL del 18 febbraio 2004 (GU L 154 dell'8.6.2006, pag. 27 e supplemento SEE n. 29 dell'8.6.2006, pag. 1). Questi orientamenti corrispondono alla comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2003 relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).

⁽²⁾ Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3.

⁽³⁾ In base alla giurisprudenza costante dei tribunali comunitari, l'Autorità può inviare una decisione di avvio del procedimento di indagine formale a terzi determinati; cfr., ad esempio, causa T-198/01, *Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione*, Raccolta 2004, pag. II-2717, punto 195; causa T-198/01R, *Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione*, Raccolta 2002, pag. II-2153; cause riunite C-74/00 P e C-75/00 P, *Falck Spa e altri/Commissione*, Raccolta 2002, pag. I-7869, punto 83.

6.3. Osservazioni degli Stati EFTA

- 37) Onde garantire il completamento tempestivo del procedimento di indagine formale, l'Autorità rispetterà rigorosamente tutti i termini applicabili a questa fase a norma della parte II del protocollo 3. Qualora uno Stato EFTA non riesca a presentare le proprie osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento adottata dall'Autorità e sulle osservazioni delle parti interessate entro il termine di un mese stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3, l'Autorità invierà immediatamente un sollecito concedendo allo Stato EFTA interessato un mese supplementare e segnalando allo Stato EFTA che non verrà concessa alcuna altra proroga, salvo in circostanze eccezionali. In assenza di una risposta significativa da parte dello Stato EFTA interessato, l'Autorità prenderà una decisione in base alle informazioni in suo possesso, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, e dell'articolo 13, paragrafo 1, della parte II del protocollo 3.
- 38) In caso di aiuti illegali, e in mancanza di osservazioni da parte dello Stato EFTA sulla decisione di avvio del procedimento, l'Autorità procederà ingiungendo allo Stato EFTA di fornire informazioni, ai sensi dell'articolo 10 della parte II del protocollo 3. Qualora lo Stato EFTA non riuscisse a rispondere a tale ingiunzione nel termine previsto, l'Autorità prenderà una decisione sulla base delle informazioni a sua disposizione.

6.4. Richiesta di informazioni supplementari

- 39) Non si può escludere che, in casi particolarmente complessi, le informazioni presentate dallo Stato EFTA in risposta alla decisione di avvio del procedimento possano rendere necessario l'invio di un'ulteriore richiesta di informazioni da parte dell'Autorità. Il termine per la risposta dello Stato EFTA sarà fissato a un mese.
- 40) Qualora lo Stato EFTA non rispondesse entro il termine stabilito, l'Autorità invierà immediatamente un sollecito fissando un termine ultimo di 15 giorni lavorativi e informando lo Stato EFTA interessato del fatto che l'Autorità prenderà quindi una decisione in base alle informazioni di cui essa dispone, o ingiungerà allo Stato EFTA di fornire informazioni in caso di aiuti illegali.

6.5. Sospensione giustificata dell'indagine formale

- 41) L'indagine formale può essere sospesa soltanto in circostanze eccezionali e di concerto tra l'Autorità e lo Stato EFTA interessato. Vi può essere una sospensione, ad esempio, se richiesto formalmente dallo Stato EFTA per allineare il proprio progetto alle regole sugli aiuti di Stato, o in caso di controversia pendente su questioni simili dinanzi alla Corte EFTA o agli organi giurisdizionali dell'UE, il cui esito può probabilmente avere un'incidenza sulla valutazione del caso.
- 42) La sospensione sarà di norma concessa soltanto una volta e per un periodo concordato in anticipo tra l'Autorità e lo Stato EFTA interessato.

6.6. Adozione della decisione definitiva e proroga giustificata dell'indagine formale

- 43) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, della parte II del protocollo 3, l'Autorità si adopera, per quanto possibile, per adottare una decisione entro 18 mesi dall'avvio del procedimento. Questo termine può essere prorogato di comune accordo tra l'Autorità e lo Stato EFTA interessato. Una proroga dell'indagine può, ad esempio, rivelarsi opportuna nei casi relativi a progetti nuovi o che sollevano questioni giuridiche nuove.
- 44) Onde garantire un'applicazione effettiva dell'articolo 7, paragrafo 6, della parte II del protocollo 3, l'Autorità si adopererà per adottare la decisione definitiva entro 4 mesi dalla presentazione delle ultime informazioni da parte dello Stato EFTA o in mancanza di replica entro la scadenza dell'ultimo termine fissato.

7. Denunce

- 45) Il trattamento efficiente e trasparente da parte dell'Autorità delle denunce presentate è di considerevole importanza per tutte le parti interessate nelle procedure relative agli aiuti di Stato. L'Autorità propone dunque le seguenti migliori pratiche, volte a contribuire al raggiungimento di tale obiettivo comune.

7.1. Il modulo di denuncia

- 46) L'Autorità inviterà sistematicamente gli autori delle denunce a utilizzare i moduli di denuncia disponibili sul suo sito Internet (<http://www.eftasurv.int/media/documents/Complaint-form—State-aid.doc>) e a presentare contestualmente una versione non riservata della denuncia stessa. La presentazione di moduli completi consentirà di norma agli autori della denuncia di migliorare la qualità di quanto presentato.

7.2. Calendario indicativo ed esito dell'esame di una denuncia

- 47) L'Autorità cercherà, per quanto possibile, di esaminare una denuncia entro un periodo indicativo di dodici mesi dal ricevimento. Tale limite di tempo non costituisce un impegno vincolante. A seconda delle circostanze del singolo caso, l'eventuale necessità di richiedere informazioni complementari all'autore della denuncia, allo Stato EFTA o alle parti interessate può prolungare i tempi dell'esame della denuncia stessa.
- 48) L'Autorità ha il diritto di attribuire un diverso grado di priorità alle denunce con cui viene adita ⁽¹⁾, ad esempio in base alla portata della presunta infrazione, all'entità del beneficiario, al settore economico interessato o all'esistenza di denunce simili. Tenuto conto del suo carico di lavoro e del suo diritto alla determinazione delle priorità dei casi ⁽²⁾, essa può rinviare l'esame di una misura che non costituisce una priorità. Entro dodici mesi l'Autorità si adopererà dunque, in linea di principio, per:
- a) adottare una decisione per i casi prioritari ai sensi dell'articolo 4 della parte II del protocollo 3, con copia all'autore della denuncia; o
 - b) inviare una lettera amministrativa iniziale all'autore della denuncia in cui precisa il proprio parere preliminare, per i casi non prioritari. Tale lettera amministrativa non rappresenta una posizione ufficiale dell'Autorità, ma soltanto un parere preliminare, basato sulle informazioni disponibili, nell'attesa di eventuali osservazioni supplementari che l'autore della denuncia può presentare entro un mese dalla data della lettera. Se non vengono presentate ulteriori osservazioni entro il termine previsto, la denuncia sarà considerata ritirata.
- 49) Per motivi di trasparenza, l'Autorità cercherà per quanto possibile di informare l'autore della denuncia del grado di priorità assegnatogli entro due mesi dal ricevimento della denuncia stessa. Nel caso di denunce non circostanziate, l'Autorità informerà l'autore della denuncia entro due mesi dal ricevimento della denuncia stessa circa il fatto che non sussistono motivi sufficienti per prendere in considerazione il caso e che la denuncia sarà considerata ritirata se non vengono presentate ulteriori osservazioni sostanziali entro un mese. Anche in caso di denunce relative ad aiuti approvati, in linea di massima l'Autorità cercherà di rispondere all'autore della denuncia entro 2 mesi dal ricevimento della denuncia.
- 50) In caso di aiuti illegali, si ricorderà agli autori delle denunce che possono avviare un procedimento dinanzi ai giudici nazionali, i quali possono ordinare la sospensione o il recupero di tali aiuti ⁽³⁾.
- 51) Ove necessario, la versione non riservata della denuncia verrà trasmessa per osservazioni allo Stato EFTA interessato. Gli Stati EFTA e gli autori della denuncia verranno sistematicamente informati in merito alla chiusura della questione o alle altre fasi dell'esame di una denuncia. In cambio gli Stati EFTA sono invitati a rispettare i termini fissati per presentare osservazioni e fornire informazioni sulle denunce loro trasmesse. Essi saranno inoltre invitati ad accettare, per quanto possibile, la trasmissione delle denunce in lingua originale. Su richiesta dello Stato EFTA, l'Autorità fornisce una traduzione, il che può incidere sulla rapidità delle procedure.

8. Procedure decisionali interne

- 52) L'Autorità si impegna a snellire e migliorare ulteriormente il proprio processo decisionale interno, onde favorire una riduzione complessiva dei tempi delle procedure relative agli aiuti di Stato.
- 53) A tale scopo le procedure decisionali interne verranno applicate nel modo più efficiente possibile. L'Autorità procederà inoltre a una revisione del suo attuale quadro giuridico interno per ottimizzare il proprio processo decisionale.
- 54) L'Autorità sottoporrà a costante riesame la sua prassi decisionale interna, adattandola qualora necessario.

9. Future revisioni

- 55) Le migliori pratiche in materia di procedure possono essere efficaci soltanto se basate su un impegno comune dell'Autorità e degli Stati EFTA di condurre diligentemente le indagini in materia di aiuti di Stato e di rispettare i termini stabiliti, garantendo in questo modo la trasparenza e la prevedibilità necessarie delle procedure. Il presente capitolo e le migliori pratiche ivi contenute rappresentano un primo contributo a questo impegno congiunto.
- 56) L'Autorità applicherà il presente capitolo ai casi notificati all'Autorità o portati a sua conoscenza a decorrere dal 1° gennaio 2010.

⁽¹⁾ Causa C-119/97, *Ufex e altri/Commissione*, Raccolta 1999, pag. I-1341, punto 88.

⁽²⁾ Causa T-475/04, *Bouygues SA/Commissione*, Raccolta 2007, pag. II-2097, punti 158 e 159.

⁽³⁾ Cfr. gli orientamenti dell'Autorità relativi all'applicazione della legislazione in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali.

- 57) Il presente capitolo può essere rivisto per riflettere modifiche delle misure legislative, interpretative e amministrative o per tenere conto della giurisprudenza della Corte EFTA e dei tribunali dell'Unione europea che regolamentano le procedure relative agli aiuti di Stato, nonché di eventuali esperienze acquisite nell'applicazione del capitolo stesso. L'Autorità intende inoltre portare avanti, su base regolare, un dialogo con gli Stati EFTA e altre parti interessate sull'esperienza acquisita nell'applicazione della parte II del protocollo 3 in generale e del presente capitolo sulle migliori pratiche in particolare.
-

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 364/11/COL

del 23 novembre 2011

di chiudere il procedimento d'indagine formale riguardante l'esenzione del fondo islandese per il finanziamento degli alloggi *Íbúðalánasjóður* (HFF) dal pagamento del premio di garanzia di Stato (Islanda)

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («L'AUTORITÀ»),

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 61 e il protocollo 26,

VISTO l'articolo 1, paragrafo 3, della parte I e l'articolo 7, paragrafo 2, della parte II del protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte») («il protocollo 3»),

VISTA la versione consolidata della decisione dell'Autorità n. 195/04/COL, del 14 luglio 2004, sulle disposizioni d'attuazione di cui all'articolo 27, parte II del protocollo 3 («la decisione sulle disposizioni di attuazione») (1),

DOPO aver invitato gli interessati a presentare osservazioni (2),

considerando quanto segue:

I. I FATTI

1. Procedimento

- (1) Con lettera del 28 settembre 2007 (doc. n. 442805), l'Autorità ha chiesto alle autorità islandesi informazioni in merito alle garanzie statali e all'obbligo di pagare un premio per la garanzia statale ai sensi della legge islandese in materia di garanzie statali. Con lettera del 24 ottobre 2007 della missione islandese presso l'Unione europea, che inoltrava una lettera del ministero islandese delle Finanze dello stesso giorno, entrambe ricevute e protocollate dall'Autorità il 25 ottobre 2007 (doc. n. 448739 e n. 449598), le autorità islandesi hanno risposto a detta richiesta di informazioni.
- (2) Il caso è stato oggetto di discussioni fra i rappresentanti dell'Autorità e il governo islandese il 7 settembre 2007 a Bruxelles e il 29 ottobre 2007 a Reykjavik, nonché fra i rappresentanti dell'Autorità e l'Associazione islandese per i servizi finanziari nel corso di una riunione tenutasi il 6 marzo 2008 a Bruxelles.
- (3) La decisione n. 406/08/COL dell'Autorità, del 27 giugno 2008, di avviare il procedimento d'indagine formale ri-

guardante l'esenzione del fondo islandese per il finanziamento degli alloggi dal pagamento del premio di garanzia di Stato è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e nel suo supplemento SEE (3). Nella decisione, l'Autorità invitava le parti interessate a trasmettere le proprie osservazioni. Non sono pervenute osservazioni dalle parti interessate. Con lettera dell'8 settembre 2008 (doc. n. 490696), le autorità islandesi hanno trasmesso all'Autorità le proprie osservazioni sulla decisione n. 406/08/COL.

- (4) Nell'ottobre 2008, l'Autorità ha sospeso il caso in ragione del tracollo del settore bancario islandese. Tuttavia, il caso è stato discusso nel corso di una riunione pacchetto tenutasi a Reykjavik il 4 e 5 novembre 2009 a seguito della quale, il 16 novembre 2009, l'Autorità ha sollecitato tramite lettera informazioni in merito alla valutazione della compatibilità delle misure oggetto d'indagine. Le autorità islandesi hanno risposto con lettera del 7 dicembre 2009 (doc. n. 539538).

- (5) Nell'ambito di un'indagine parallela concernente aiuti di Stato concessi al fondo islandese per il finanziamento degli alloggi, l'Autorità ha concluso, con decisione n. 405/08/COL del 27 giugno 2008 (4), che la garanzia statale concessa a tale fondo costituiva una misura d'aiuto già esistente. Successivamente, il 18 luglio 2011, l'Autorità ha adottato la decisione n. 247/11/COL relativa a una proposta di misure opportune relative al finanziamento del fondo islandese per il finanziamento degli alloggi *Íbúðalánasjóður* (*Housing Financing Fund*, di seguito «HFF») (5), anche sotto forma di garanzia statale.

2. Descrizione della misura oggetto d'indagine

2.1. Il beneficiario

- (6) Il fondo islandese per il finanziamento degli alloggi *Íbúðalánasjóður* (HFF) è un'istituzione di proprietà statale che opera a condizioni di mercato ai sensi della legge islandese in materia di alloggi n. 44/1998 (*lög um húsnæðismál*) (6). L'HFF è gestito da un consiglio di amministrazione che rientra nelle competenze amministrative del

(1) Disponibile alla pagina: <http://www.eftasurv.int/media/decisions/195-04-COL.pdf>

(2) Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 406/08/COL, del 27 giugno 2008, di avviare il procedimento d'indagine formale riguardante l'esenzione del fondo islandese per il finanziamento degli alloggi dal pagamento del premio di garanzia di Stato, pubblicata nella GU C 64 del 19.3.2009, pag. 21 e nel supplemento SEE n. 15 del 19.3.2009, pag. 9.

(3) Cfr. la nota 2 per i riferimenti sulla pubblicazione.

(4) Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 405/08/COL, del 27 giugno 2008, di chiudere il procedimento di indagine formale relativamente al fondo islandese per il finanziamento degli alloggi, GU L 79 del 25.3.2010, pag. 40 e supplemento SEE n. 14 del 25.3.2010, pag. 20.

(5) Una versione non confidenziale della decisione n. 247/11/COL è disponibile sul sito dell'Autorità, all'indirizzo: <http://www.eftasurv.int/media/decisions/247-11-COL.pdf>

(6) L'HFF è succeduta all'Agenzia statale per gli alloggi, istituita nel 1980.

ministro degli Affari sociali. Scopo dell'HFF è migliorare la sicurezza e promuovere l'eguaglianza relativamente al diritto all'alloggio, tramite la concessione di prestiti ipotecari a privati e di prestiti agli enti che forniscono alloggi in locazione, nonché mediante l'organizzazione generale delle questioni concernenti gli alloggi. I finanziamenti sono erogati allo scopo specifico di aumentare le possibilità delle persone di acquistare o affittare un'abitazione a condizioni accessibili (cfr. articolo 1 della legge in materia di alloggi).

- (7) L'HFF non è finanziato direttamente dallo Stato, ma è finanziato mediante i rendimenti del capitale proprio del fondo (come rate, interessi e rimborsi dei prestiti concessi indicizzati all'inflazione), mediante gli interessi pagati per l'emissione e la vendita dei titoli del fondo (*íbúðarbréff*) quotati alla borsa valori islandese, nonché le commissioni sui servizi resi ai clienti. L'HFF beneficia inoltre di una garanzia statale che copre tutti i suoi obblighi (7). Infine, l'HFF riceve un sostegno per il tasso d'interesse sotto forma di contributi diretti di bilancio a copertura delle perdite derivanti dalla concessione di prestiti a tassi inferiori a quelli di mercato per la costruzione edilizia a scopo di locazione.
- (8) Per una descrizione più dettagliata del sistema dell'HFF ai sensi della legge in materia di alloggi, cfr. la decisione dell'Autorità n. 405/08/COL.

2.2. La garanzia statale

- (9) L'HFF è un'istituzione statale disciplinata dal diritto pubblico (cfr. articolo 4 della legge in materia di alloggi) e, come tale, in conformità ai principi generali non scritti del diritto pubblico islandese applicabile a tutte le istituzioni pubbliche, gode automaticamente di una garanzia statale che copre tutti i suoi obblighi. La garanzia è applicabile a tutte le istituzioni pubbliche, a prescindere da quando sono state costituite o dalla loro attività. Come già precisato, tale garanzia deriva dalla responsabilità illimitata dello Stato, in qualità di proprietario, per tutti gli obblighi dell'HFF. Ciò significa che lo Stato è tenuto a coprire la totalità degli obblighi dell'HFF, giacché la garanzia non è associata a singole operazioni finanziarie dell'HFF, né è limitata a un importo massimo prestabilito. Ciò è confermato dall'articolo 5, paragrafo 3, della legge n. 21/1991 in materia di insolvenza (*lög um gjaldþrotaskipti o.fl.*) che esclude l'applicabilità delle procedure in materia di fallimento o altre procedure concorsuali a istituzioni come l'HFF.
- (10) Nel preambolo del disegno di legge, diventato la legge n. 121/1997 sulle garanzie statali (*lög um ríkisábyrgðir*) è affermato quanto segue:

«Ciò si basa sulla regola univoca del diritto islandese secondo la quale lo Stato è responsabile degli obblighi

delle sue istituzioni e imprese, eccetto se la garanzia è limitata da una esplicita disposizione di legge [...] o se la responsabilità dello Stato in una società a responsabilità limitata è limitata alla quota apportata di capitale sociale.» (8)

- (11) La garanzia statale era disponibile anche per le istituzioni che hanno preceduto l'HFF, ovvero l'Agenzia statale per gli alloggi, il Fondo statale per l'edilizia residenziale e il Fondo per gli alloggi sociali [cfr. la legge n. 97/1993 sull'Agenzia statale per gli alloggi (*lög um Húsnæðisstofnun ríkisins*)].

2.3. Il premio di garanzia di Stato

- (12) Al momento della costituzione dell'HFF e delle istituzioni che l'hanno preceduto, la garanzia statale illimitata prestata a copertura di tutti i loro obblighi non era soggetta al pagamento di un premio di rischio o di un premio di garanzia. Secondo le autorità islandesi, fin dall'inizio delle attività dell'HFF, le norme pertinenti dell'ordinamento giuridico nazionale sono state interpretate in modo da esonerare l'HFF dal pagamento di qualsivoglia commissione sulla garanzia statale di cui gode (9).
- (13) L'atto provvisorio n. 68/1987 sulle misure fiscali ha imposto per la prima volta il pagamento di un premio di garanzia allo Stato per le garanzie statali non soggette fino ad allora al premio di rischio. Successivamente, l'articolo 8 della legge n. 37/1961 sulle garanzie statali (*lög um ríkisábyrgðir*), in seguito modificato dalla legge n. 65/1988 sulle garanzie statali, (*lög um breyting á lögum nr. 37/1961, um ríkisábyrgðir, með síðari breytingum*) ha imposto a banche, fondi di credito, istituzioni finanziarie, imprese ed entità analoghe che, a norma di legge godevano di una garanzia statale in quanto enti pubblici o per altre ragioni, il pagamento di un premio di garanzia allo Stato relativamente ai loro impegni nei confronti di entità straniere. Il premio era fissato allo 0,0625 % a trimestre della quota capitale dell'indebitamento verso organismi sulla base della media di ciascun periodo (cfr. l'articolo 8, paragrafo 2 della legge n. 37/1961) (10).
- (14) Inizialmente, non era stato imposto nessun premio analogo per gli impegni nazionali. In seguito, la legge n. 121/1997 sulle garanzie statali (11) ha introdotto l'obbligo di pagare un premio pari allo 0,0375 % sugli impegni nazionali. Il tasso è stato successivamente portato allo 0,0625 % dalla legge n. 180/2000 (12).

(8) Versione italiana della traduzione non ufficiale in lingua inglese dell'Autorità. Il testo originale in islandese è disponibile sul sito: <http://www.althingi.is/altext/122/s/0099.html>

(9) Cfr. pag. 4 del documento datato 8 settembre 2008 (doc. n. 490696).

(10) I prestiti sui quali era stato pagato un premio di rischio, talune garanzie sulle esportazioni e impegni dovuti alla bilancia dei crediti sui conti in valuta nazionale non hanno formato la base di calcolo del premio di garanzia (cfr. articolo 9, paragrafo 2, della legge n. 37/1961).

(11) Entrata in vigore il 1° gennaio 1998.

(12) Entrata in vigore l'11 gennaio 2001.

(7) Causa E-9/04, *The Bankers' and Securities' Dealers Association of Iceland* (Associazione delle banche e delle società di borsa islandesi)/Autorità di vigilanza EFTA, relazione 2006 Corte EFTA, pag. 42, punto 72.

- (15) La legge n. 121/1997 prevedeva altresì l'esenzione dal pagamento dei premi per le garanzie statali per i titoli detti «housing bond» emessi dal servizio per gli housing bond dell'Agenzia statale per gli alloggi. Per quanto concerne altri obblighi dell'HFF, la legge di bilancio supplementare per l'esercizio 2001 ha retroattivamente cancellato i debiti dell'HFF riguardanti i premi dovuti ai sensi della legge n. 121/1997 e non corrisposti. Infine, la legge n. 70/2000, entrata in vigore il 26 maggio 2000, ha sancito l'esenzione generale dell'HFF dal pagamento del premio di garanzia statale rispetto a tutti gli impegni.
- (16) Per una descrizione più dettagliata della normativa sulle garanzie statali, delle successive modifiche dei tassi di premio generali e delle disposizioni particolari sull'HFF, si rimanda alla decisione n. 406/08/COL.

0,0625 % a trimestre del valore degli impegni esteri concernenti sia gli housing bond che altri impegni nel periodo dal 1° gennaio 1998 ad oggi;

ii) l'esenzione (originariamente o a posteriori) dal pagamento del premio di garanzia statale pari allo 0,0375 % a trimestre del valore degli impegni nazionali relativamente sia agli housing bond che ad altri impegni nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 10 gennaio 2001;

iii) l'esenzione dal pagamento del premio di garanzia statale pari allo 0,0625 % a trimestre sul valore di tutti gli impegni nazionali dell'HFF nel periodo che intercorre dall'11 gennaio 2001 a oggi.

3. Motivi che hanno indotto all'avvio del procedimento

- (17) Nella decisione n. 406/08/COL, l'Autorità ha precisato che la garanzia statale a favore dell'HFF, che esisteva prima dell'entrata in vigore dell'accordo SEE il 1° gennaio 1994, non era stata inclusa nel procedimento sul premio di garanzia concernente un nuovo aiuto, ma era oggetto di una procedura separata per aiuti già esistenti (caso N. 70382, ex caso N. 64865). La decisione n. 406/08/COL riguardava l'esenzione dell'HFF dal pagamento di un premio di garanzia che altre imprese organizzate in modo analogo all'HFF sono tenute a pagare. In questo contesto, secondo la valutazione preliminare dell'Autorità, il fatto che la legge sulle garanzie statali avesse mutato la situazione dell'HFF in merito al pagamento del premio di garanzia era irrilevante ai fini della classificazione della misura come nuovo aiuto o aiuto già esistente. Appariva invece decisivo il fatto che la nuova legge n. 121/1997 sulle garanzie statali avesse introdotto un nuovo regime, che accordava per la prima volta all'HFF un trattamento più favorevole di quello generale previsto per le imprese che beneficiavano di una garanzia statale implicita. Pertanto, l'Autorità era giunta alla conclusione preliminare che l'eventuale vantaggio accordato all'HFF dall'esenzione concessa al servizio per gli housing bond a norma dell'articolo 7 della legge n. 121/1997 costituisse un nuovo aiuto. Lo stesso dicasi per l'esenzione/esonero dal pagamento del premio su altre operazioni dell'HFF, cfr. la legge n. 70/2000 che modifica la legge n. 121/1997 e la legge del 2001 sul bilancio suppletivo.
- (18) Nella valutazione preliminare dell'Autorità, l'esenzione dal pagamento di un premio di garanzia di cui beneficia l'HFF equivaleva ad un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. La decisione di avviare il procedimento d'indagine formale aveva individuato i seguenti elementi di aiuti di Stato:

- (19) Inoltre, l'Autorità dubitava che i summenzionati elementi di aiuti di Stato potessero essere compatibili con l'accordo SEE. L'Autorità ha spiegato che, mentre alcuni prestiti per il finanziamento degli alloggi possono essere considerati servizi d'interesse economico generale ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, dell'accordo SEE e possono pertanto beneficiare di aiuti, secondo la valutazione preliminare dell'Autorità il sistema generale di prestiti dell'HFF è troppo esteso per essere conforme ai principi dell'articolo 59, paragrafo 2. L'Autorità non aveva ricevuto nessuna informazione che l'avesse indotta a pensare che il mercato non sarebbe stato in grado di fornire finanziamenti abitativi a condizioni ragionevoli. Il sistema generale di prestiti dell'HFF prevede prestiti per chiunque, a prescindere dal reddito e dal patrimonio, nonché dal costo e dalla dimensione dell'abitazione da finanziare. Inoltre, i prestiti potrebbero essere garantiti anche laddove sono già disponibili finanziamenti abitativi locali.

4. Osservazioni delle autorità islandesi

- (20) Le osservazioni del governo islandese si concentrano sul fatto che l'eventuale elemento di aiuto deriva direttamente dalla garanzia statale implicita a favore dell'HFF, che è già qualificata come aiuto esistente. Stando alle autorità islandesi, qualsiasi commissione è parte integrante della garanzia statale in quanto tale. Pertanto, in considerazione della mancanza di modifiche sostanziali e distinte della garanzia statale e del pagamento della commissione, secondo le autorità islandesi non sussiste un nuovo aiuto e la questione rientra nel caso relativo all'aiuto di Stato esistente. Inoltre, secondo il governo islandese, anche qualora si presupponesse l'esistenza di un nuovo aiuto, si tratterebbe di un aiuto compatibile in ragione del carattere sociale dell'HFF e del fatto che l'aiuto concesso è conforme alle condizioni definite dalla giurisprudenza Altmark⁽¹³⁾.

i) l'esenzione (originariamente o a posteriori) dal pagamento del premio di garanzia statale pari allo

⁽¹³⁾ Causa C-280/00, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, Racc. 2003, pag. 1-7747.

- (21) Per quanto concerne l'obbligo di pagare un premio sulle garanzie statali per gli impegni esteri di talune istituzioni finanziarie, introdotto dalla legge n. 68/1987, le autorità islandesi sostengono che l'HFF non ha di fatto mai pagato tale premio, non avendo alcun impegno estero.
- (22) Inoltre, secondo le autorità islandesi, l'obbligo di pagare il premio su impegni nazionali diversi dagli housing bond, ai sensi della legge 121/1997, «si fondava su una base giuridica discutibile», in quanto non era mai stato previsto che i predecessori dell'HFF pagassero un premio di garanzia. Le autorità islandesi osservano altresì che i debiti dell'HFF relativi a eventuali premi di garanzia non pagati sono stati retroattivamente cancellati dalla legge del 2001 sul bilancio suppletivo, a riprova del fatto che nelle intenzioni del legislatore l'HFF sarebbe dovuto essere sempre esentato dal pagamento del premio di garanzia.
- (23) Infine, l'esenzione dal pagamento del premio di garanzia statale dell'HFF era dovuta al fatto che l'HFF percepiva un margine d'interesse dello 0,0375 % sugli strumenti ipotecari a garanzia degli impegni relativi agli housing bond⁽¹⁴⁾. Le autorità islandesi definiscono tale elemento una «commissione speciale sulla garanzia statale», il cui importo viene raccolto in un fondo speciale di riserva.

II. VALUTAZIONE

- (24) L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE recita:
- «Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati EFTA o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.»
- (25) Di conseguenza, per essere qualificate come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, le misure devono comportare una sovvenzione concessa dallo Stato o tramite risorse statali, conferire un vantaggio a favore dell'impresa beneficiaria, essere selettive, falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra le parti contraenti.
- (26) La guida EFTA sugli aiuti di Stato relativa alle garanzie statali⁽¹⁵⁾ prevede che le garanzie prestate direttamente dallo Stato, e segnatamente da autorità nazionali, regionali o locali possono costituire aiuto di Stato. Inoltre,

condizioni di finanziamento preferenziali ottenute da imprese la cui forma giuridica escluda il fallimento o altre procedure concorsuali, o che godono di una garanzia statale esplicita o del ripianamento di eventuali perdite da parte dello Stato, consentono a tali imprese di beneficiare di un'esposizione statale a tempo indeterminato, che viene definita garanzia statale illimitata⁽¹⁶⁾. Inoltre,

«il beneficio derivante dalla garanzia statale risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo Stato. Tale assunzione del rischio dovrebbe in linea di principio essere remunerata con un adeguato corrispettivo (premio). L'eventuale rinuncia, totale o parziale, al premio stesso comporta una perdita di risorse per lo Stato e nel contempo un beneficio per l'impresa.»⁽¹⁷⁾

- (27) Nella decisione n. 247/11/COL, l'Autorità ha concluso che la garanzia statale implicita e illimitata a favore dell'HFF costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, in quanto comporta una perdita di risorse per lo Stato islandese e conferisce all'HFF un vantaggio economico. L'Autorità si riferiva al fatto che, conformemente alla guida dell'Autorità EFTA relativa alle garanzie statali, le imprese la cui forma giuridica esclude il fallimento o altre procedure concorsuali o che godono di una garanzia statale esplicita o del ripianamento di eventuali perdite da parte dello Stato possono essere considerate beneficiarie di aiuti di Stato. Inoltre, non è necessario che lo Stato effettui dei pagamenti nell'ambito della garanzia in questione. L'aiuto deve considerarsi concesso continuativamente nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando la garanzia venga fatta valere o il garante provveda al pagamento⁽¹⁸⁾.
- (28) In considerazione del legame diretto esistente fra la presenza di elementi di aiuto di Stato in una misura consistente in una garanzia statale e la necessità di fissare (e pagare) un premio (di mercato) per tale intervento statale, la questione fondamentale è se l'esenzione dal pagamento del premio di garanzia si possa configurare come un elemento distinto di aiuto di Stato rispetto al vantaggio che deriva dalla garanzia in quanto tale. Un premio adeguato può neutralizzare almeno in parte il vantaggio accordato al beneficiario dell'aiuto. Se fosse stato possibile definire un premio di mercato per la garanzia oggetto d'esame corrispondente al rischio per lo Stato associato alla garanzia e tale premio fosse stato pagato dall'HFF, non sarebbero stati soddisfatti i criteri di cui all'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE concernente la presenza di risorse statali e di un vantaggio economico per l'HFF. Pertanto, il premio costituisce un elemento

⁽¹⁴⁾ In origine non si intendeva esentare la totalità degli obblighi dell'HFF garantiti dallo Stato dal premio di garanzia.

⁽¹⁵⁾ Disponibile sul sito <http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=15646&1=1>

⁽¹⁶⁾ Cfr. il capitolo 1, paragrafo 2, punto 4, della guida relativo alle garanzie statali e il capitolo 7, paragrafo 2, punto 2, della guida sugli aiuti di Stato relativo all'applicazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera, disponibile all'indirizzo <http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=16995&1=1>

⁽¹⁷⁾ Capitolo 2, paragrafo 1 della guida relativa alle garanzie statali.

⁽¹⁸⁾ Cfr. nota 17.

integrante del calcolo dell'importo dell'aiuto di Stato concesso sotto forma di garanzia. Tali conclusioni discendono altresì dalla guida relativa alle garanzie statali, come indicato in precedenza.

- (29) Le autorità islandesi hanno espresso una posizione analoga nelle osservazioni in risposta alla decisione di avviare il procedimento d'indagine formale (decisione n. 406/08/COL). Inoltre, le autorità islandesi hanno precisato che la legge sulle garanzie statali era intesa come normativa generale sulle condizioni di concessione delle garanzie statali. La legge in sé non concedeva nessuna specifica garanzia, bensì definiva semplicemente le condizioni per la concessione di garanzie ⁽¹⁹⁾.
- (30) Alla luce di quanto precede, l'Autorità ritiene che, in virtù della natura speciale degli elementi di aiuto contenuti in una misura di aiuti di Stato sotto forma di garanzia statale, l'esenzione concessa all'HFF dal pagamento di un premio di garanzia statale non costituisce una misura di aiuti di Stato separata dalla garanzia statale implicita e illimitata prestata dallo Stato islandese, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. La non applicazione di un premio costituisce parte del vantaggio e delle risorse statali impegnate nella garanzia statale concessa all'HFF. Poiché i vantaggi derivanti da tale garanzia statale sono oggetto del procedimento sugli aiuti di Stato esistenti avviato dall'Autorità [cfr. caso n. 70382 (ex n. 64865), decisione n. 247/11/COL], il procedimento d'in-

dagine formale concernente l'esonero dell'HFF dal pagamento di un premio di garanzia statale è privo di oggetto e può essere chiuso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento d'indagine formale concernente l'esenzione concessa all'HFF dal pagamento del premio di garanzia di Stato è chiuso.

Articolo 2

La Repubblica d'Islanda è destinataria della presente decisione.

Articolo 3

Il testo in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2011

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Oda Helen SLETNES
Presidente

Sverrir Haukur GUNNLAUGSSON
Membro del Collegio

⁽¹⁹⁾ Lettera dell'8 settembre 2008, pag. 5.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

